



Bruxelles, 21.8.2015
COM(2015) 389 final

2015/0180 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12^a assemblea generale dell'OTIF con riguardo ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Ragioni e obiettivi della proposta**

La proposta di decisione del Consiglio ha lo scopo di stabilire la posizione dell'Unione europea in occasione della 12a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), prevista dal 29 al 30 settembre 2015, in relazione ad alcune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici D (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario - CUV), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale - APTU) e G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale - ATMF) che dovranno essere decise dall'assemblea generale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Le modifiche proposte della COTIF e delle sue appendici aventi un legame con le norme dell'Unione, mirano in modo esplicito a chiarire il campo di applicazione delle appendici F e G nonché i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto UE, in particolare alla direttiva sulla sicurezza delle ferrovie¹.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Le modifiche proposte della COTIF e delle sue appendici non hanno alcun legame diretto con altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Le modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici, che saranno discusse dall'assemblea generale dell'OTIF si riferiscono alle norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio dell'Unione o che attraversano il territorio dell'Unione. La proposta di decisione del Consiglio mira a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo sia chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici. La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è pertanto l'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La Commissione europea si limita a proporre una posizione della UE per le modifiche che abbiano un legame diretto con la normativa dell'Unione - in particolare nel campo della

¹ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), GU L 164 del 30.4.2004, pag 44, modificata da numerosi atti, in particolare dalla direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 345 del 23.12.2008, pag.62.

sicurezza delle ferrovie e della interoperabilità - e per le modifiche redazionali che aggiornino la denominazione dell'Unione europea in seguito al trattato di Lisbona.

- **Proporzionalità**

Le modifiche sostanziali della COTIF e delle sue appendici chiariscono il campo di applicazione delle appendici F e G nonché i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto UE, in particolare alla direttiva sulla sicurezza delle ferrovie. La proposta di posizione dell'Unione è del tutto conforme alla posizione dell'Unione rappresentata in occasione della 25^a sessione del comitato di revisione dell'OTIF dalla decisione del Consiglio del 24 giugno 2014 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione di tale sessione (2014/699/UE)².

- **Scelta dello strumento**

Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Le proposte di modifica della COTIF e delle sue appendici sono state discusse e votate dal comitato di revisione OTIF in occasione della sua 25^a sessione, svoltasi il 25 e 26 giugno 2014 o, per quanto riguarda la revisione parziale dell'appendice B (Regole uniformi sul contratto di trasporto internazionale ferroviario di merce - CIM), mediante procedura scritta³. La relazione esplicativa consolidata è stata adottata dal comitato di revisione mediante procedura scritta⁴. Le modifiche delle appendici G (ATMF) e D (CUV) sono state oggetto di discussione in diverse riunioni di gruppi di lavoro dedicati nell'ambito dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). Sia la Commissione europea che l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) hanno partecipato attivamente a tutte queste riunioni, insieme a numerosi Stati membri. Discussioni analoghe in gruppi di lavoro dedicati nell'ambito dell'OTIF, con la partecipazione della Commissione europea e di alcuni Stati membri, in merito alle appendici B (CIM) ed E (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale ferroviario - CUI) non hanno portato a proposte di modifica formali da sottoporre all'adozione della 12^a assemblea generale. La Commissione europea ha inoltre organizzato un gruppo di lavoro per gli Stati membri dell'UE e i rappresentanti del settore ferroviario che ha discusso proposte di modifiche formulate dagli Stati membri dell'UE che non erano state discusse nel corso della 25^a sessione del comitato di revisione dell'OTIF.

² Decisione 2014/699/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25^a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU L 293 del 9.10.2014, pag. 26).

³ Circolare del comitato di revisione OTIF A 55-25/505.2015 del 23.4.2015.

⁴ Circolare del comitato di revisione OTIF A 55-25/504.2015 del 23.4.2015.

- **Consultazione delle parti interessate**

I rappresentanti del settore ferroviario come la Comunità delle imprese e dei gestori ferroviari europei (CER), l'Associazione dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria (EIM), il Comitato internazionale del trasporto ferroviario (CIT), l'Unione internazionale delle ferrovie (UIC), l'Associazione europea del trasporto merci ferroviario (ERFA), l'Associazione internazionale dei proprietari privati di carri (UIP) hanno partecipato attivamente alle discussioni delle relative riunioni di cui sopra.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Le modifiche proposte della COTIF e delle sue appendici riguardanti la normativa dell'Unione si fondano, com'era obiettivo esplicito dell'OTIF, sulla vigente legislazione dell'Unione. La posizione che deve essere adottata dall'Unione è del tutto conforme alla posizione adottata dal Consiglio per la 25^a sessione del comitato di revisione dell'OTIF (decisione n. 2014/699/UE del Consiglio). Per la presente proposta non era dunque necessaria alcuna valutazione d'impatto.

- **Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Le modifiche adottate entreranno in vigore in conformità alle pertinenti disposizioni della COTIF. Non sono necessari il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione a nome dell'Unione europea.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

L'Unione ha aderito alla COTIF nel luglio 2011 con la decisione 2013/103/UE del Consiglio⁵. La COTIF è un accordo misto del quale sono parti contraenti sia l'Unione che tutti gli Stati

⁵ Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1.

membri. L'allegato III della decisione stabilisce le disposizioni interne per il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione in relazione ai lavori nell'ambito dell'OTIF. Nei settori di competenza esclusiva dell'Unione, l'UE vota con il numero di voti di tutti gli Stati membri che fanno parte della COTIF. 26 Stati membri dell'UE sono anche Stati membri dell'OTIF. Uno Stato membro dell'UE non ha tuttavia ratificato la convenzione COTIF 1999, mentre tre Stati membri dell'UE non hanno ritirato le loro dichiarazioni riguardanti la non applicazione delle appendici E (CUI), F (APTU) e G (ATMF) redatte quando tali appendici erano ancora incompatibili con il diritto dell'UE. Di conseguenza, i suddetti Stati membri dell'UE non possono votare le modifiche che riguardano disposizioni da loro non applicate. L'OTIF ha 44 Stati membri attivi (la partecipazione di 2 Stati membri non UE è stata sospesa fino al ripristino del traffico ferroviario internazionale e 2 Stati membri non UE hanno perso i loro diritti di voto conformemente alle disposizioni della COTIF).

Ai sensi della COTIF, titolo VI, articolo 34, le modifiche della convenzione stessa, decise dall'assemblea generale, entrano in vigore per tutte le parti contraenti dodici mesi dopo la loro approvazione da parte di due terzi degli Stati membri, eccezion fatta per le parti contraenti che prima dell'entrata in vigore delle modifiche hanno redatto una dichiarazione nella quale affermano di non approvarle. Le modifiche delle appendici della convenzione, decise dall'assemblea generale, entrano in vigore per tutti gli Stati membri dodici mesi dopo la loro approvazione da parte della metà degli Stati membri che non hanno redatto una dichiarazione relativa alla non applicazione delle appendici pertinenti nella loro totalità, eccezion fatta per gli Stati membri che prima dell'entrata in vigore delle modifiche hanno redatto una dichiarazione nella quale affermano di non approvarle.

L'assemblea generale può specificare, al momento dell'adozione di una modifica, che la sua natura è tale che gli Stati membri che avranno redatto una dichiarazione di non approvazione e che non avranno approvato la modifica entro il termine di diciotto mesi dalla sua entrata in vigore cesseranno, alla scadenza di tale periodo, di essere uno Stato membro dell'OTIF.

Quando le decisioni dell'assemblea generale riguardano le appendici della convenzione, l'applicazione dell'appendice in questione è sospesa, nella sua totalità, dall'entrata in vigore delle decisioni, per quanto riguarda il traffico con e tra gli Stati membri che hanno redatto una dichiarazione di non approvazione delle modifiche della stessa.

A decorrere dalla data in cui le modifiche della convenzione o delle sue appendici entrano in vigore, esse diventano vincolanti per l'Unione e i suoi Stati membri e costituiscono parte integrante dell'*acquis* dell'Unione.

Ai sensi della COTIF, titolo VII, articolo 38, l'Unione europea, in quanto organizzazione regionale che ha aderito alla COTIF, può esercitare i diritti di cui godono i suoi membri in virtù della convenzione, nella misura in cui riguardano materie di sua competenza.

L'allegato della proposta di decisione del Consiglio reca un elenco dettagliato delle modifiche previste e precisa quali di esse possono essere accettate dall'Unione così come presentate dal segretario generale in occasione della 12^a assemblea generale. Alcune modifiche, in particolare quelle previste agli articoli 12 e 20 della COTIF, nonché le modifiche delle

appendici D, F e G sono legate alla normativa dell'Unione in materia di sicurezza ferroviaria e all'interoperabilità; esse sono considerate appropriate per un trasporto ferroviario internazionale sicuro e affidabile, che tenga conto del progresso tecnologico, e possono pertanto essere sostenute. Le modifiche redazionali come quella dell'articolo 3 della COTIF aggiornano la denominazione dell'Unione europea in conformità al trattato di Lisbona (simili modifiche sono state adottate in occasione della 25^a sessione del comitato di revisione per le disposizioni che rientrano nelle competenze di tale organismo). Per altre modifiche (in particolare quelle relative a questioni amministrative e al finanziamento dell'OTIF), non viene proposta nessuna posizione della UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12^a assemblea generale dell'OTIF con riguardo ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in appresso la "convenzione COTIF"), con la decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell'Unione europea alla suddetta convenzione⁶.
- (2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.
- (3) Nel corso della sua 12^a sessione, che si terrà dal 29 al 30 settembre 2015, l'assemblea generale istituita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF, dovrà decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici D (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario - CUV), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale - APTU) e G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale - ATMF).
- (4) La posizione dell'Unione in merito alle suddette proposte di modifica deve essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché le decisioni che l'assemblea generale deve prendere in merito a tali modifiche sono atti che hanno effetti giuridici e il cui oggetto è di competenza dell'Unione.
- (5) Le modifiche della convenzione COTIF hanno l'obiettivo a) di aggiornare i compiti del comitato di esperti tecnici e un riferimento alla definizione di "detentore", in linea con la normativa dell'UE, e b) di modificare alcune norme relative al finanziamento dell'OTIF, all'audit e alle modalità di trasmissione delle informazioni, nonché di apportare modifiche amministrative di importanza limitata.

⁶ GUL 51 del 23.2.2013, pag. 1.

- (6) Le modifiche dell'appendice D (CUV), presentate dal segretario generale dell'OTIF, hanno l'obiettivo di chiarire i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione nei contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale.
- (7) Le modifiche delle appendici G (ATMF) e F (APTU) hanno lo scopo di chiarire il proprio ambito di applicazione con la soppressione del riferimento ad "altri materiali ferroviari".
- (8) Le modifiche proposte sono di competenza dell'Unione e sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione europea e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
- (9) È dunque opportuno adottare la posizione dell'Unione allegata alla presente decisione. È opportuno adottare la posizione dell'Unione in sede di assemblea generale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12^a sessione dell'assemblea generale della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è conforme all'allegato della presente decisione.
2. Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Le decisioni adottate dall'assemblea generale sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente